

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1584

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TANI, LAURIA, PARISI, SARTORI, CAPPUZZO, IANNIELLO, D'AMELIO, GIAGU DEMARTINI, BOGGIO, PULLI, GENOVESE, COVIELLO, DI LEMBO, COVELLO, SALERNO, IANNI, PATRIARCA, GIACOMETTI, MEZZAPESA, SANTALCO e BUSSETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1989

Estensione del trattamento di reversibilità previsto per i dipendenti dello Stato ai dipendenti degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Le attuali disposizioni di legge in materia di reversibilità dell'assegno pensionistico ai superstiti registrano una palese contraddizione tra il trattamento previsto per il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato da una parte ed il personale dipendente dalle amministrazioni degli Enti locali dall'altra.

Infatti mentre per i primi la legge prevede che, in caso di decesso del dipendente, il diritto per i figli minori all'assegno di reversibi-

lità si protragga fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se iscritti ad un corso universitario, per gli altri il suddetto trattamento è limitato al compimento del diciottesimo anno.

Si tratta come si vede di una disparità di trattamento che non ha nessuna giustificazione. Il presente disegno di legge vuole restituire parità di trattamento in una materia così delicata per sanare una palese ingiustizia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il trattamento di reversibilità della pensione ordinaria stabilito per gli impiegati civili dello Stato dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1984, n. 391, è esteso ai dipendenti degli enti locali.